Corte Ue. L'attività in Italia da più di sei mesi dà diritto agli Anf

Assegni agli stranieri con permesso di lavoro

Marina Castellaneta

Gli **assegni familiari** devono essere concessi anche ai **cittadini extra Ue** titolari di un permesso unico di lavoro. Nel segno del principio della parità di trattamento, stabilito dalla direttiva 2011/98 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, recepita in Italia con Dlgs n. 40/2014.

Lo ha stabilito la **Corte di giustizia dell'Unione europea** con la sentenza depositata ieri (causa C-449/16) con la quale, in sostanza, gli eurogiudici, hanno dato torto all'Inps che ha applicato una normativa interna non conforme all'atto Ue.

Questi i fatti. Una cittadina di un Paese terzo, residente a Genova e titolare di un permesso unico di lavoro di durata superiore a sei mesi, aveva chiesto, in quanto madre di tre figli minorenni, gli assegni familiari. Le autorità nazionali avevano respinto l'istanza perché sostenevano che il beneficio degli assegni familiari doveva andare unicamente a vantaggio dei titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo. La donna, così, aveva citato in giudizio il Comune di Genova e l'Inps, sostenendo che fosse stato violato il principio di non discriminazione. Il tribunale aveva dato torto alla donna, mentre la Corte di appello, prima decidere, ha chiamato in aiuto gli eurogiudici.

Prima di tutto, la Corte di giustizia ha qualificato gli assegni familiari tra le prestazioni di sicurezza sociale rientranti nelle prestazioni familiari secondo l'articolo 3 del Regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Questo perché si tratta di prestazioni attribuite ai beneficiari senza alcuna considerazione delle esigenze personali e prescindendo da valutazioni individuali o da esigenze specifiche del richiedente. Detto questo, gli eurogiudici sono passati a considerare la possibilità, per le autorità nazionali, di invocare deroghe al principio generale alla base della direttiva 2011/98 ossia la parità di trattamento che obbliga gli Stati membri a garantire ai titolari del permesso unico di lavoro, cittadini di Paesi extra Ue, gli assegni per i nuclei familiari nei quali ci sono figli minorenni.

La direttiva – osserva la Corte – precisato il principio generale di non discriminazione, ammette deroghe che permettono di circoscrivere in un perimetro più ristretto il principio di parità di trattamento. Ma le deroghe scattano solo se gli organi competenti dello Stato membro interessato «abbiano chiaramente espresso l'intenzione di avvalersi» di questo beneficio e solo nei limiti fissati dalla direttiva che ammette la possibilità di deroghe per i cittadini di Stati terzi autorizzati a lavorare per un periodo non superiore a sei mesi. Una scelta che l'Italia non aveva fatto. Con la conseguenza che il principio della parità di trattamento opera a tutto campo e che le norme interne che limitano il beneficio degli assegni ai titolari di soggiorno di lungo periodo non sono compatibili con la direttiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA